



MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

ANNO 134°

Roma, 26 aprile - 3 maggio 2007

N. 17 - 18

BOLLETTINO UFFICIALE



ATTI NORMATIVI E
DI AMMINISTRAZIONE

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2007

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Circolare 24 gennaio 2007, n. 10 (prot. 78/DIP)

Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso: enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; associazioni professionali ed enti cooperativi da essi promossi; università e altri istituti di istruzione superiore. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10. Anno scolastico 2007/2008. Pag. 5

Circolare 24 gennaio 2007, n. 11 (prot. 79/DIP)

Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, comma 8. Anno scolastico 2007/2008. » 12

Circolare 30 gennaio 2007, n. 13 (prot. 740)

Limiti di reddito per l'esonero del pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2007/2008 » 18

Circolare 31 gennaio 2007, n. 14 (prot. 740)

Domande di iscrizione eccedenti le disponibilità di posti 2008 » 20

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica. » 22

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

Ufficio scolastico provinciale Macerata. » 29

Ufficio scolastico provinciale Macerata. » 30

Ufficio scolastico provinciale Macerata. » 31

Ufficio scolastico provinciale Macerata. » 32

Ufficio scolastico provinciale Macerata. » 33

Circolare 24 gennaio 2007, n. 10 (prot. 78/DIP)

Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso: enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; associazioni professionali ed enti cooperativi da essi promossi; università e altri istituti di istruzione superiore. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10. Anno scolastico 2007/2008

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

	Al	Direttore Generale per il personale della scuola	<u>SEDE</u>
	Ai	Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.	Al	Gabinetto	<u>SEDE</u>
	Al	Capo Dipartimento per la Programmazione	<u>SEDE</u>
	Ai	Direttori Generali degli Uffici centrali	<u>LORO SEDI</u>
	Agli	Uffici Scolastici Provinciali	<u>LORO SEDI</u>
	Al	Sovrintendente scolastico per la Provincia di	<u>BOLZANO</u>
	Alla	Provincia autonoma Dipartimento istruzione	<u>TRENTO</u>
	All'	Intendente scolastico per la Scuola in lingua tedesca	<u>BOLZANO</u>
	All'	Intendente scolastico per la Scuola delle località ladine	<u>BOLZANO</u>
	Al	Sovrintendente agli studi per la Regione autonoma della Valle d'Aosta	<u>AOSTA</u>

1) PREMESSA

L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8, nel prevedere l'abrogazione dell'articolo 456 del decreto legislativo n. 297/94, ad eccezione dei

commi 12, 13 e 14, ha introdotto sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni, in compiti connessi con la scuola, dei dirigenti scolastici e del personale docente.

Il sopracitato articolo prevede che, in aggiunta al contingente di 500 unità di dirigenti scolastici e personale docente da assegnare all'Amministrazione scolastica centrale e periferica per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, due ulteriori contingenti di dirigenti scolastici e personale docente, compreso il personale educativo, nel limite massimo di cento unità ciascuno, possano essere rispettivamente assegnati:

* agli enti e alle associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;

* alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Dette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato.

Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, le predette associazioni, gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a loro carico, in aggiunta al contingente di cento unità, comandi annuali di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici.

Lo stesso comma prevede, altresì, comandi di durata annuale della stessa tipologia di personale presso le Università degli Studi e altri Istituti di istruzione superiore, con oneri interamente a carico dell'Istituzione richiedente.

Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d'istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.

Qualora il collocamento fuori ruolo (o il comando), ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore ad un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo (o di comando), sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento.

Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.

I collocamenti fuori ruolo (o i comandi) che abbiano durata superiore ad un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, comportano la perdita della sede di titolarità.

A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 (o in posizione di comando ai sensi del comma 10) dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

Gli enti, le associazioni e le Università presso cui il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze **esclusivamente** al dirigente scolastico dell'ultima sede di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.

2) COLLOCAMENTO FUORI RUOLO - ART. 26 - COMMA 8 II E III PERIODO PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per motivi organizzativi connessi alla gestione unitaria dei contingenti, le richieste di assegnazione per l'anno scolastico 2007/2008 di cui ai successivi paragrafi 2A) e 2B) dovranno essere indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale della scuola - Ufficio IV - V.le Trastevere, 76/A - 00153 Roma - e prodotte entro il **24 febbraio 2007**.

A corredo della richiesta di assegnazione, dovrà essere inviata la documentazione, ivi comprese le relazioni riferite alle attività svolte, sulla base delle assegnazioni disposte, nell'anno scolastico 2005/06 e nell'anno scolastico in corso (2006/07).

Copia della richiesta e della relativa documentazione sarà inviata all'Ufficio scolastico regionale, individuato in base alla sede di titolarità del personale richiesto.

I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale per i Dirigenti scolastici, per l'anno scolastico 2007/2008, sono adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente in relazione rispettivamente alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.

Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni e le istituzioni, presso cui il personale presta servizio, dovranno presentare alla sopracitata Direzione generale - Ufficio IV ed al competente Ufficio scolastico regionale una relazione nella quale dovranno essere illustrati i compiti svolti dal personale assegnato o comandato e i risultati conseguiti.

**2A) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI
ARTICOLO 26 - COMMA 8 - II PERIODO**

Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli enti e le associazioni risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di cento unità.

E' necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di iscrizione all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Nelle regioni dove non è ancora istituito l'albo definitivo è sufficiente l'iscrizione all'albo provvisorio. L'iscrizione presuppone che l'ente o l'associazione sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal suddetto articolo 116.

Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, possono essere inoltrate nei confronti di coloro che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al 5° comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990.

Questo Ministero si riserva la facoltà, in caso di disponibilità residua nel contingente di posti, di prendere in considerazione agli stessi effetti la frequenza, presso istituzioni universitarie, di corsi di durata almeno biennale per operatori di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, o la disponibilità a frequentare corsi di formazione, sulla stessa materia, promossi dall'Amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'Amministrazione medesima, anteriormente alla decorrenza dell'assegnazione (1° settembre 2007) ovvero non oltre, comunque, il 30 settembre 2007.

La frequenza dei corsi suddetti deve essere documentata con la presentazione dell'apposito attestato o con la dichiarazione dell'interessato presentata ai sensi della normativa sull'autocertificazione.

In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell'interessato.

Gli enti e le associazioni che, in relazione all'attività svolta, richiedono più unità di personale, devono indicarne lo stretto ordine di priorità.

Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti interessati.

Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.

**2B) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA
ARTICOLO 26 - COMMA 8 - III PERIODO**

Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti e istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere concesse nel limite massimo di cento unità.

Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:

- a) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell'istituzione;
- b) il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;
- c) il personale scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;
- d) l'ordine di priorità del personale richiesto;
- e) la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;
- f) gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;
- g) periodo di durata del progetto.

In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell'interessato.

In caso di associazioni professionali, alla richiesta dovrà essere allegato lo statuto dell'associazione; per gli enti cooperativi è indispensabile unire anche il documento attestante la regolare costituzione e il certificato di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.

Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute direttamente dagli interessati.

Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.

- 3) **RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI DI PERSONALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' DEGLI ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE**
ARTICOLO 26 - COMMA 9.

Per l'attuazione del disposto di cui al comma 9 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rinvia al decreto ministeriale n. 100 del 31 marzo 2000.

Con il predetto decreto vengono individuati modalità e tempi secondo i quali le associazioni di cui al comma 8 del citato articolo 26 possono, in sostituzione delle assegnazioni di personale della scuola, chiedere contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.

Le richieste di contributo dovranno essere indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale della scuola - Ufficio IV - V.le Trastevere, 76/A 00153 Roma- entro il **24 febbraio 2007**.

- 4) **COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E IN CAMPO CULTURALE E ARTISTICO.**
ARTICOLO 26 - COMMA 10.

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge n. 448/98 le Università degli Studi, gli altri Istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a proprio carico, comandi di durata annuale dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo.

Le domande dovranno essere presentate entro il **10 marzo 2007** esclusivamente al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale individuato in base alla sede di titolarità o di incarico del personale richiesto.

I relativi provvedimenti saranno adottati dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale interessato.

Per quanto concerne i comandi presso le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore, la delibera del Consiglio di facoltà o di dipartimento con la quale viene approvata la richiesta del titolare della cattedra presso la quale il personale deve essere comandato, controfirmata dal Preside della facoltà ovvero dal Direttore del dipartimento, dovrà contenere chiaramente l'indicazione dell'impegno ad assumere tutti gli oneri relativi. Tale delibera deve essere allegata alla domanda.

Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente, degli enti cooperativi da esse promossi, e degli enti, istituzioni e amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, l'indicazione dell'assunzione di tutti gli oneri relativi deve risultare chiaramente dalla richiesta.

Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento in posizione di comando.

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente circolare e di comunicare agli uffici interessati che la stessa può essere consultata e acquisita sul sito Internet (www.pubblica.istruzione.it) e nella rete Intranet del Ministero della pubblica istruzione.

Il capo dipartimento:
Giuseppe COSENTINO

Circolare 24 gennaio 2007, n. 11 (prot. 79/DIP)

Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, comma 8. Anno scolastico 2007/2008

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Al	Capo Dipartimento per la Programmazione	<u>SEDE</u>
Ai	Direttori Generali degli Uffici centrali	<u>LORO SEDI</u>
Ai	Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali	<u>LORO SEDI</u>
e p.c.		
Al	Gabinetto	<u>SEDE</u>
Agli	Uffici Scolastici Provinciali	<u>LORO SEDI</u>
Alla	Provincia Autonoma Dipartimento istruzione	<u>TRENTO</u>
Al	Sovrintendente scolastico per la Provincia di	<u>BOLZANO</u>
All'	Intendente scolastico per la Scuola in lingua tedesca	<u>BOLZANO</u>
All'	Intendente scolastico per la Scuola delle località ladine	<u>BOLZANO</u>
Al	Sovrintendente agli studi per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta	<u>AOSTA</u>

1. PREMESSA

L'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di dirigenti scolastici e di docenti, compreso il personale educativo, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999. Il personale che presenta domanda di assegnazione, ai sensi della normativa in oggetto, deve dichiarare la propria disponibilità a permanere in tale posizione per la durata prevista dall'ufficio per l'assegnazione stessa, che comunque non può essere inferiore a due anni, salva motivata revoca dell'incarico da parte della stessa amministrazione.

Per la concreta individuazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, si fa riferimento, in relazione alle esigenze dei singoli uffici, in via esemplificativa, alle seguenti aree:

- sostegno e supporto alla ricerca educativa e alla didattica, in relazione all'attuazione dell'autonomia: supporto alla pianificazione dell'offerta formativa, con particolare riferimento ai processi di innovazione in atto, iniziative di continuità tra i vari gradi di scuola, organizzazione flessibile del tempo scuola, formazione e aggiornamento del personale, innovazione didattica, progetti di valutazione e qualità della formazione, progetti di carattere internazionale, attività di orientamento, attuazione del diritto-dovere all'istruzione e all'istruzione e formazione professionale, ecc.;
- sostegno e supporto per l'attuazione dell'autonomia nel territorio, ai processi organizzativi e valutativi dell'autonomia scolastica (documentazione, consulenza, iniziative di sportello, monitoraggio, valutazione ecc.);
- sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca: alla educazione degli adulti, educazione alla convivenza civile (alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare, all'affettività), integrazione scolastica dei soggetti disabili, pari opportunità donna-uomo, dispersione scolastica, disagi della condizione giovanile, consulte provinciali studentesche, orientamento scolastico, attività complementari e integrative;
- raccordi interistituzionali (alternanza scuola - lavoro, esperienze formative e stage) istruzione e formazione superiore integrata, rapporti col territorio;
- gestione e organizzazione, ivi compresi i supporti informatici (organi collegiali, attivazione di reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie, ecc.).

2. CONTINGENTE DEI POSTI ASSEGNATI ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CENTRALE E PERIFERICA

Il contingente di dirigenti scolastici e di docenti utilizzato per la realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, è fissato in complessive 500 unità.

Il suddetto contingente è assegnato all'Amministrazione Centrale - Dipartimento per l'istruzione e agli Uffici Scolastici Regionali rispettivamente in numero di 119 unità e di 381 unità, come dal piano di ripartizione fissato con la circolare n. 71 del 13 aprile 2001, che, ad ogni buon fine, si allega alla presente (**allegato 1**).

Con separato provvedimento il Capo Dipartimento per l'istruzione ripartirà il contingente dell'Amministrazione Centrale tra i due Dipartimenti del Ministero della Pubblica Istruzione, ai fini della successiva assegnazione agli Uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti stessi, così come individuati dal vigente Regolamento di organizzazione.

I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvederanno, a loro volta, a destinare i dirigenti scolastici e i docenti alle rispettive articolazioni territoriali assicurando, comunque, la permanenza nella stessa area territoriale a coloro la cui assegnazione non scade il 31/8/2007.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I Dipartimenti, le Direzioni Generali ad essi afferenti e gli Uffici Scolastici Regionali, in base al numero di unità del contingente assegnato, dovranno dare comunicazione alle organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area V della dirigenza scolastica aventi titolo alla contrattazione decentrata, delle aree di utilizzazione del personale, dei posti disponibili, dei criteri di selezione del personale e della durata dell'assegnazione.

L'avviso della procedura di selezione viene affisso all'albo degli uffici entro il giorno 2 marzo 2007. Al fine di favorire la capillare pubblicazione delle suddette procedure, ogni ufficio invia con e-mail all'indirizzo della Direzione Generale per la comunicazione (pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it) una copia di essi, per l'inserimento nella rete Intranet e nel sito Internet di questo Ministero.

Le domande del personale interessato, riferite alle assegnazioni con decorrenza dall'anno scolastico 2007/2008, devono essere inviate all'ufficio centrale o regionale presso il quale si chiede l'assegnazione entro il termine stabilito dallo stesso ufficio e comunque non oltre il giorno 2 aprile 2007.

Ciascuna domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) qualifica (se dirigente o docente), materia di insegnamento;
- c) sede di titolarità e sede di servizio in caso siano diverse;
- d) data di immissione in ruolo.

In allegato alla domanda deve essere trasmesso il curriculum personale nel quale devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti e l'eventuale conoscenza di lingue straniere.

Può essere formulata domanda ad un solo ufficio centrale e regionale. A tal fine l'interessato deve rilasciare, sotto la propria responsabilità, in calce alla domanda, apposita dichiarazione di non aver presentato analoga richiesta presso altro ufficio centrale o regionale e di aver superato il periodo di prova.

Le domande prive di tali indicazioni, ovvero, indirizzate genericamente al Ministero della pubblica istruzione, non sono prese in considerazione.

4. VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI

Il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il proprio profilo professionale.

Si indicano, in via esemplificativa, tali requisiti, raggruppati come segue:

- competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale;
- motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione;
- capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità;
- spessore culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e relazionali derivanti dall'autonomia.

La tipologia dei titoli, secondo la previsione della normativa in oggetto, va ripartita in tre aree: titoli culturali, titoli scientifici e titoli professionali.

Tra i titoli che possono essere presi in considerazione si indicano i seguenti:

titoli culturali: diplomi e lauree posseduti in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca, contratti universitari, vincite di altri concorsi, borse di studio;

titoli scientifici: ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori originali;

titoli professionali: incarichi svolti all'interno dell'amministrazione della pubblica istruzione e delle istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione anche nell'ambito di progetti che vedono coinvolti Università, I.N.VAL.S.I., i cessati Istituti di Ricerca (I.N.D.I.R.E., I.R.R.E.), centri di ricerca e formazione, ecc.

L'esame dei candidati è effettuato da una Commissione appositamente costituita presso ciascun ufficio, attraverso la valutazione dei titoli presentati - tra i quali particolare rilievo assumono le pregresse esperienze professionali nello svolgimento di compiti connessi all'autonomia presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione - e un colloquio finalizzato all'accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle competenze coerenti con le problematiche dell'area di utilizzazione.

Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, viene predisposta una graduatoria di merito in base alla quale sono individuati i candidati che, in relazione ai posti disponibili e ai compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione richiesta.

La graduatoria predetta viene affissa all'albo dell'ufficio; ciascun ufficio, inoltre, ne invia copia, con e-mail, all'indirizzo della Direzione Generale per la comunicazione (pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it) per l'inserimento nella rete Intranet e nel sito Internet di questo Ministero.

5. COLLOCAMENTI FUORI RUOLO

Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.

Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo o di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento.

Ai dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.

I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente durata superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, comportano la perdita della sede di titolarità.

A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale per i Dirigenti scolastici sono adottati, anche per il personale assegnato presso gli uffici centrali, dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente in relazione, rispettivamente, alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.

L'Ufficio, per sopraggiunti motivi, può revocare anticipatamente il collocamento fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il personale collocato fuori ruolo può rinunciare all'assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari, dandone comunicazione all'ufficio che valuterà la richiesta.

Sia la revoca da parte dell'ufficio, che la rinuncia da parte dell'interessato hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Gli uffici, al termine di ciascun anno scolastico, inviano alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma, una relazione sull'attività svolta dal personale assegnato.

Gli uffici presso i quali il personale presta servizio devono aver cura di comunicare le assenze al dirigente scolastico dell'ultima scuola di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, all'ufficio scolastico regionale di appartenenza.

Si pregano le SS. LL. di dare alla presente massima diffusione comunicando agli uffici interessati che la stessa può essere consultata e acquisita sul sito Internet (www.pubblica.istruzione.it) e nella rete Intranet del Ministero della pubblica istruzione.

Il capo dipartimento: COSENTINO

**Collocamento fuori ruolo
ex articolo 26, comma 8 legge 23 dicembre 1998, n. 448**

UFFICI AMMINISTRAZIONE CENTRALE	Contingente assegnato
Totale	119
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	Contingente assegnato
ABRUZZO	14
BASILICATA	9
CALABRIA	19
CAMPANIA	36
EMILIA ROMAGNA	25
FRIULI	11
LAZIO	34
LIGURIA	15
LOMBARDIA	43
MARCHE	14
MOLISE	6
PIEMONTE	23
PUGLIA	27
SARDEGNA	13
SICILIA	35
TOSCANA	31
UMBRIA	7
VENETO	19
Totale	381
Totale complessivo	500

Circolare 30 gennaio 2007, n. 13 (prot. 740)

Limiti di reddito per l'esonero del pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2007/2008

-AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI
SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

-AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO

-ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA
IN LINGUA TEDESCA
BOLZANO

-ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA
DELLE LOCALITA' LADINE
BOLZANO

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA
PROVINCIA DI TRENTO TRENTO

-AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI PER
LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

Com'è noto, l'art.21-9° comma della legge 11-3-1988, n.67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28 -4° comma della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 4 gennaio 2007 che il tasso d'inflazione programmato per il 2007 è pari al 2,0 %. I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2007-2008, come dal seguente prospetto in euro:

I nuclei familiari formati dal seguente numero di persone	Massimo di reddito per l'anno scolastico 2006-2007 riferito all'anno d'imposta 2005	Rivalutazione in ragione del 2,0%, con arrotondamento all'unità di euro superiore	Massimo di reddito espresso in euro per l' a.s. 2007-2008 riferito all'anno d'imposta 2006
1	euro 4.625,00	euro 93,00	euro 4.718,00
2	euro 7.673,00	euro 154,00	euro 7.827,00
3	euro 9.864,00	euro 198,00	euro 10.062,00
4	euro 11.781,00	euro 236,00	euro 12.017,00
5	euro 13.697,00	euro 274,00	euro 13.971,00
6	euro 15.524,00	euro 311,00	euro 15.835,00
7 e oltre	euro 17.348,00	euro 347,00	euro 17.695,00

Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990).

Si rammenta che, nel decorso anno, con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali. L'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l'altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.

Atti normativi e di amministrazione

Viene, pertanto, confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Con l'occasione, in relazione al versamento della *tassa erariale* e del contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno far presente in questa sede che, come già precisato con la OM n.22 del 20-2-2006, art.22, il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. Il pagamento della *tassa erariale*, nonchè dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato in uno con la presentazione della domanda presso l'istituto prescelto.

Il direttore generale:
Mario G. DUTTO

Circolare 31 gennaio 2007, n. 14 (prot. 740)

Domande di iscrizione eccedenti le disponibilità di posti 2008

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Presidenti delle Regioni
LORO SEDI

Ai Presidenti delle Province
LORO SEDI

Sindaci dei Comuni
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
T R E N T O

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana
B O L Z A N O

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
B O L Z A N O

All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine
B O L Z A N O

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d'Aosta
A O S T A

Agli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI

e, p.c.
Al Gabinetto del Ministro - SEDE

All'Ufficio Legislativo – SEDE

A seguito di quesiti pervenuti relativamente alla doppia iscrizione di alunni alle scuole dell'infanzia e alle scuole dei diversi ordini e gradi, si ritiene opportuno fornire precisazioni in merito, al fine di pervenire a soluzioni funzionali per il servizio e rispettose, per quanto possibile, delle legittime aspettative delle famiglie.

Il divieto di effettuare doppia iscrizione, contenuto nella circolare n. 74/2006 per le iscrizioni 2007-2008, è riferito, in particolare, agli istituti di istruzione secondaria di II grado, in considerazione del fatto che una doppia opzione da parte delle famiglie può alterare le situazioni di organico. Vi sono tuttavia altre situazioni analoghe che meritano puntualizzazioni.

Nella circolare n. 74/2006 per le iscrizioni 2007-2008, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, è stata raccomandata l'attivazione di opportune forme di coordinamento tra soggetti pubblici e privati che gestiscono il servizio sul territorio per razionalizzare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

Atti normativi e di amministrazione

A iscrizioni avvenute, si invitano i dirigenti scolastici delle scuole statali interessate ad assumere gli opportuni contatti con i diversi gestori dei servizi dell'infanzia sul territorio di competenza, al fine di identificare eventuali situazioni di doppia istanza prodotta dalle famiglie, procedendo sollecitamente ad avvicinare le stesse, al fine di dirimere le situazioni pendenti derivanti da doppia iscrizione, anche al fine di superare quanto prima le situazioni di stallo connesse con le liste di attesa.

Nel caso in cui i dirigenti medesimi accertino definitivamente l'impossibilità di accogliere le domande in eccedenza presentate dalle famiglie, d'intesa con le stesse, si adopereranno per l'inoltro immediato della domanda di iscrizione ad altre scuole statali dei territori limitrofi.

Questa ultima procedura vale anche per la scuola primaria statale, qualora, soprattutto a causa della particolare offerta di servizio di talune scuole (es., organizzazione a tempo pieno), si verificano domande in eccedenza rispetto ai posti disponibili.

In questi casi, il dirigente della scuola interessata, procederà sollecitamente alla identificazione degli alunni dei quali, anche in base ai criteri di ammissione deliberati dal consiglio di circolo/istituto, non sia stato possibile accogliere la domanda di iscrizione e, d'intesa con le famiglie, procederà all'inoltro immediato della domanda di iscrizione ad altra scuola statale del territorio limitrofo.

Per le scuole secondarie, considerato che le domande di iscrizione vengono presentate direttamente alla scuola attualmente frequentata dall'alunno la quale, a sua volta, procede d'ufficio al relativo inoltro agli istituti prescelti, non è consentito alle famiglie presentare una seconda domanda direttamente ad altri istituti e non è parimenti consentito a questi ultimi di accoglierle.

Anche in tali casi, il dirigente dell'istituto destinatario della domanda, curerà sollecitamente l'identificazione degli alunni dei quali, anche in base ai criteri di ammissione deliberati dal consiglio di istituto, non sia stato possibile accogliere la domanda di iscrizione e, di norma entro il 15 febbraio, d'intesa con le famiglie, procederà all'inoltro immediato della domanda di iscrizione ad altro istituto statale, individuato d'intesa con la famiglia.

Si prega di dare immediata diffusione della presente circolare alle istituzioni scolastiche del territorio.

Il direttore generale:
Mario G. DUTTO

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare l'art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 10.06.2005 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali - Segreteria - il 10.06.2005 -, con la quale la Sig.ra Annalisa PIASTRA n.20.06.1945 - Area C2 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso l'Amministrazione Centrale, Direzione Generale per il Personale della Scuola, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **02.11.2005**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA :

Con effetto dal **02.11.2005** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla Sig.ra Annalisa PIASTRA, - Area C2 - in servizio presso l'Amministrazione Centrale, Direzione Generale per il Personale della Scuola, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare l'art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 5 settembre 2005 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'11 novembre 2005 al n. 1250)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n.181;

VISTA la domanda datata 06.03.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali – protocollo 4034/A del 26.04.2006 -, con la quale la Sig.ra Lucia CALEO n. 29.11.1948 - Area B3 - nel ruolo del personale di questo Ministero, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di TORINO, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.10.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.10.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla Sig.ra Lucia CALEO, - Area B3 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di TORINO, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo di questo Ministero.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonchè successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 10 luglio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'8 gennaio 2007 al n. 18)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.Legs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Mario MAZZA - Area C2 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di SALERNO;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 28.10.1941, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 28.10.2006 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.11.2006;

VISTA l'istanza in data 15.02.2006, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

DECRETA:

Al Sig. Mario MAZZA - Area C2 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di SALERNO è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.11.2008**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 21 settembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'8 gennaio 2007 al n. 12)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.Legs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Liliana FABBRONI - Area A1 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di FIRENZE;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 31.10.1941, compira' il sessantacinquesimo anno di età il 31.10.2006 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.11.2006;

VISTA l'istanza in data 18.01.2006, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

DECRETA:

Alla Sig.ra Liliana FABBRONI - Area A1 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di FIRENZE è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.11.2008**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 21 settembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 dicembre 2006 al n. 1356)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.Legs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Eugenio SAELI - Arca C1S - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di PALERMO;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 06.11.1941, compira' il sessantacinquesimo anno di età il 06.11.2006 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.12.2006;

VISTA l'istanza in data 17.05.2006, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

DECRETA:

Al Sig. Eugenio SAELI - Area C1S - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di PALERMO è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.12.2008**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 21 settembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 7 dicembre 2006 al n. 1361)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.Legs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Antonio MASTROBERDINO - Area B2 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di AVELLINO;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 19.02.1942, compira' il sessantacinquesimo anno di età il 19.02.2007 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 19.02.2007;

VISTA l'istanza in data 23.01.2006, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

DECRETA:

Al Sig. Antonio MASTROBERDINO - Area B2 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di AVELLINO è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.03.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 21 settembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 27 novembre 2006 al n. 1279)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D.Legs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Cesare TARANTINO - Area C1S - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di COSENZA;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 11.08.1941, compira' il sessantacinquesimo anno di età il 11.08.2006 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.09.2006;

VISTA l'istanza in data 05.01.2006, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

DECRETA:

Al Sig. Cesare TARANTINO - Area C1S - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di COSENZA è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.09.2008**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 17 luglio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'8 gennaio 2007 al n. 9)

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MACERATA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda del/della Sig. **CHAIDIS ALEXIS nato/a ad ATENE (GRECIA) il 14.03.88, di cittadinanza ELLENICA**, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore del titolo denominato "APOLYTIRIO", conseguito nell'anno **2004/05 PRESSO L' ISTITUTO KOSTEA GITONA - LICEO UNICO PRIVATO – di PALLINI (ATTICA –GRECIA)**

VISTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n.29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea";

VISTO il D.M. 1° Febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 Aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

VISTE le precisazioni fornite dal MPI con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

il titolo finale di scuola secondaria superiore denominato "APOLYTIRIO", conseguito nell'anno 2004/05 PRESSO L' ISTITUTO KOSTEA GITONA - LICEO UNICO PRIVATO –di PALLINI (ATTICA –GRECIA) da CHAIDIS ALEXIS nato/a ad ATENE (GRECIA) il 14.03.88, con voto 11,6/20

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al **DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - INDIRIZZO SPERIMENTALE BROCCA BIOLOGICO (SCIENTIFICO)**
CON IL SEGUENTE VOTO: 69/100 (SESSANTANOVE/CENTESIMI).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 7 novembre 2006)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MACERATA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda del/della Sig. **DANTILI EMMANOUELA nato/a a PIREO (GRECIA) il 12.06.88, di cittadinanza ellenica**, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore del titolo denominato "APOLYTIRIO", conseguito nell'anno 2005/06 presso la SCUOLA STATALE "1° Liceo Unificato" di GLYFADA (ATTICA-GRECIA)

VISTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n.29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea";

VISTO il D.M. 1° Febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 Aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

VISTE le precisazioni fornite dal MPI con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

il titolo finale di scuola secondaria superiore denominato "APOLYTIRIO", conseguito nell'anno 2005/06 presso la SCUOLA STATALE "1° Liceo Unificato" di GLYFADA (ATTICA-GRECIA) da DANTILI EMMANOUELA nato/a a PIREO (GRECIA) il 12.06.88 con voto 12,4/20

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al **DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - INDIRIZZO LICEO CLASSICO**
CON IL SEGUENTE VOTO: 62/100 (SESSANTADUE/CENTESIMI).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 19 ottobre 2006)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MACERATA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della **Sig. a D'AMICO ROSALBA** nata a **CARACAS- VENEZUELA** il **3.05.69** intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore del titolo denominato "**BACHILLER EN HUMANIDADES, conseguito nell'anno 1985/86** presso la "**UNIDAD EDUCACIONAL PARAISO U.E.P.**" **CARACAS -VENEZUELA**

VISTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.M. 1° Febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 Aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

Il titolo finale di scuola secondaria superiore denominato "BACHILLER EN HUMANIDADES, conseguito nell'anno 1985/86 presso la "**UNIDAD EDUCACIONAL PARAISO U.E.P.**" **CARACAS -VENEZUELA** dalla **Sig. ra D'AMICO ROSALBA** nata a **CARACAS- VENEZUELA** il **3.05.69**

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al **DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE INDIRIZZO LICEO CLASSICO CON IL SEGUENTE VOTO: 60/100 (SESSANTA/CENTESIMI).**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 14 novembre 2006)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MACERATA

IL DIRIGENTE

- VISTA** la domanda del sig. **LIACHANOS THEODOROS** nato a Itea Karditsa (GRECIA) il 09/04/81, di **cittadinanza ELLENICA**, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore del titolo denominato "**APOLYTIRIO**", conseguito in data **11.06.1999** presso la Scuola Statale "**CLASSI LICEALI DEL GINNASIO**" di **Itea Karditsa (GRECIA)**;
- VISTO** l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea";
- VISTO** il D.M. 1° Febbraio 1975;
- VISTO** il D.M. 20 Luglio 1978;
- VISTO** il D.M. 2 Aprile 1980;
- ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessato;
- VISTE** le precisazioni fornite dal MPI con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;
- ACCERTATA** la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

il titolo finale di scuola secondaria superiore denominato "**APOLYTIRIO**", conseguito in data **11.06.1999** presso la Scuola Statale "**CLASSI LICEALI DEL GINNASIO**" di **Itea Karditsa (GRECIA)** dal sig. **LIACHANOS THEODOROS** nato a Itea Karditsa (GRECIA) il 09/04/81, con voto 16,4/20

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore - **INDIRIZZO BIOLOGICO SPERIMENTALE BROCCA (SCIENTIFICO)** con il seguente voto: **82/100** (ottantadue/CENTESIMI).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 10 gennaio 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MACERATA

IL DIRIGENTE

- VISTA** la domanda del/della **Signa KATSARA STEFANIS-ZOI nato/a ad ATENE (GRECIA) il 14.10.1985**, di cittadinanza **ellenica** intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore del titolo denominato **"APOLYTIRIO"** **conseguito nell'anno scolastico 2002/03** presso la Scuola statale **"24° Liceo Unico" di ATENE (GRECIA)**
- VISTO** l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n.29 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;
- VISTE** le precisazioni fornite dal MPI con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;
- VISTO** il D.M. 1° Febbraio 1975;
- VISTO** il D.M. 20 Luglio 1978;
- VISTO** il D.M. 2 Aprile 1980;
- ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessata;
- ACCERTATA** la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

DICHIARA

IL TITOLO FINALE DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE denominato "APOLYTIRIO" conseguito nell'anno scolastico 2002/03 presso la Scuola statale "24° Liceo Unico" di ATENE (GRECIA) da KATSARA STEFANIS-ZOI nato/a ad ATENE (GRECIA) il 14.10.1985,

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al **DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE INDIRIZZO LICEO CLASSICO CON IL SEGUENTE VOTO: 70/100 (SETTANTA/CENTESIMI).**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 30 novembre 2006)

(MOD-BP-07-1-28) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

